

COPIA

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

N. 28 Reg. Delib.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, al 31.12.2018. Approvazione.

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10:35, nella sede dell'Unione si è riunita l'Assemblea dell'Unione regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenti	Assenti
	OLGA VOLPIN		
	GIUSEPPE ANGELO MUSSI		
	VALERIA BORRE'		
	SANTO OCCHIUZZI		
	NADIA LANE'		
	GINO ANTONIO FITTIPALDI		
	FRANCESCO PREDA		
	LUIGINO BOTTIROLI		
	MAURO SOSI		
	LUIGI MAGROTTI		
	GIOVANNI CARVANI		
	OSVALDO DOMENICO SANTORO		
	SAMUELE FORTUNATI		
		Totale n. Presenti 12	Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE Sig.ra DOTT.SSA ELENA VERCESI

OLGA VOLPIN – PRESIDENTE assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, al 31.12.2018. Approvazione.

L' ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Il Presidente illustra all'Assemblea la proposta di deliberazione;
Specifica che per quanto concerne le partecipazioni indirette l'Unione Campospinoso Albaredo prende atto che Aqua Planet srl è stata posta in liquidazione; prende atto altresì degli indirizzi espressi dal Revisore dei Conti, fermo restando che è necessario un indirizzo unico e condiviso da parte di tutti i Comuni soci e la decisione rimessa agli Organi Sociali di Broni Stradella Pubblica S.r.l.;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO

che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale,

nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

che questo Ente è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette e indirette, al 31 dicembre 2018,

RILEVATO CHE l'Unione Campospinoso Albaredo, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione

dell'Assemblea dell'Unione n. 26 del 28/09/2017 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 30 del 17/12/2018;

ATTESO che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 4 del T.U.S.P. prevede che ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della

Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO il censimento delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, il piano di revisione periodica e la relazione sull'attuazione come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione,

VERIFICATO che in base a quanto sopra esposto sussistono le motivazioni per il mantenimento della seguente unica partecipazione dell'ente:

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,0482%

in quanto trattasi di società che ha per oggetto, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o controllate, lo svolgimento e la realizzazione a favore degli enti pubblici soci, secondo il modello "in house", di servizi di interesse generale ed inoltre per l'Unione Campospinoso Albaredo, alla quale i Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso hanno trasferito la totalità delle funzioni tra cui il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nonché il servizio idrico integrato in nome e per conto del gestore unico d'ambito Pavia Acque Scarl, individuato come tale dall'Amministrazione Provinciale;

CONSIDERATO che, trattandosi di società controllata congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni per effetto del controllo congiunto derivante da norme statutarie, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, occorre determinare linee di indirizzo univoche sulle misure di razionalizzazione da adottare, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Broni Stradella Pubblica SRL;

Considerato tale ricognizione prevede il seguente esito:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL	02419480187	0,0482%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	01967760180	42,85%	0,02065%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	01922250186	0,1461%	0,00007%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	16,17%	0,00779%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
AQUA PLANET SRL IN LIQUIDAZIONE	02210400186	95 %	0,04579%	RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LIQUIDAZIONE

ASCOM FIDI	01389070192	0,8627%	0,00042%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
GAL OLTREPO' PAVESE SRL	11957540153	2,4377%	0,00117%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE

come dettagliato nell'allegata relazione (allegato A), redatta sulla base delle Linee guida emanate, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura n. 1 allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa:

Presenti n. 12

Votanti n. 11

Astenuti n. 1 (Consigliere Comunale Sig. Osvaldo Domenico Santoro)

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui l'Unione Campospinoso Albaredo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il mantenimento della partecipazione diretta in BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL per le motivazioni espresse in premessa;
3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P;
Successivamente, con la seguente separata votazione:
Presenti n. 12
Votanti n. 11
Astenuti n. 1 (Consigliere Comunale Sig. Osvaldo Domenico Santoro)
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla Deliberazione dell' Assemblea dell'Unione n. 28 del 24-12-2019 avente ad oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, al 31.12.2018. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Albaredo Arnaboldi, lì 16-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to Elisabetta Lanati

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Albaredo Arnaboldi, lì 16-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to Elisabetta Lanati

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to OLGA VOLPIN

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to DOTT.SSA ELENA VERCESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questa Unione (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 17-01-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Elisabetta Lanati

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Campospinoso, lì 17-01-2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

Per decorrenza del termine di cui all'art.134 comma 3 D.Legs.vo 267/2000.

Albaredo Arnaboldi, lì 27-01-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO